Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 28 marzo 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 883-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1961.

Sostituzione di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali giudici presso il Tribunale militare territoriale di La Spezia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 4 maggio 1951, sulla rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella composizione dei Tribunali militari territoriali;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1959, registro n. 28 Interno, foglio n. 239, con il quale il tenente colonnello di pubblica sicurezza Attanasio Valentino ed il maggiore di pubblica sicurezza Carlesimo Elio vennero designati per un biennio, quali giudici presso il Tribunale militare territoriale di La Spezia nei giudizi a carico di imputati appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che detti ufficiali sono stati promossi rispettivamente in data 19 maggio 1960 e 8 settembre 1960 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 13 dell'ordinamento giudiziario militare (regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022) sono cessati dalla carica dalle date predette;

Tenuto conto che i giudici nominati in loro sostituzione durano nella funzione per il tempo che rimaneva ai sostituiti per compiere il biennio per il quale erano stati nominati;

Decreta:

Vengono desigati, quali giudici presso il Tribunale militare territoriale di La Spezia, nei giudizi a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i seguenti ufficiali:

1) maggiore Autera Luigi, dell'Ispettorato 3ª zona Corpo guardie di pubblica sicurezza Genova, in sostituzione del colonnello Attanasio Valentino, dal 19 maggio 1960 al 31 dicembre 1961;

2) maggiore Musumeci Alfredo, comandante il gruppo guardie di pubblica sicurezza di La Spezia, in sostituzione del tenente colonnello Carlesimo Elio, dall'8 settembre 1960 al 31 dicembre 1961.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 gennaio 1961

p. *Il Ministro*: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1961
Registro n. 5 Interno, foglio n. 147

(1842)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1961.

Nomine del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Chieti, con sede in Chieti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Chieti approvato con decreto ministeriale del 16 giugno 1951, modificato con decreto ministeriale del 20 agosto 1960;

Visto il decreto ministeriale del 18 maggio 1955, con il quale l'avv. Camillo Mezzanotte e l'ing. Bonaventura Sbraccia vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Chieti;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti di carica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il prof. Luigi Capozucco è nominato presidente della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, con sede in Chieti, e l'ing. Bonaventura Sbraccia è confermato vice presidente della Cassa di risparmio medesima, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1961

Il Ministro: TAVIANI

(1507)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1961.

Nomine del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Imola, con sede in Imola.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Imola, approvato con decreto ministeriale del 28 maggio 1957;

Visto il decreto ministeriale del 13 gennaio 1955, con il quale l'avv. Giacomo Dal Monte Casoni ed il comm. dott. ing. Stefano Padovani vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Imola;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, scadono di carica con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1960;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Giacomo Dal Monte Casoni ed il comm. dott. ing. Stefano Padovani sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Imola, con sede in Imola, per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1961

Il Ministro: TAVIANI

(1510)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1961.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Savigliano, approvato con decreto ministeriale del 20 maggio 1950, modificato con decreti ministeriali del 10 marzo 1956, 21 giugno 1958 e 18 settembre 1959;

Visto il decreto ministeriale del 21 gennaio 1958, con il quale il cav. Attilio Cravero venne nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Savigliano;

Considerato che il predetto cav. Attilio Cravero ha rassegnato le dimissioni dalla carica, per cui occorre provvedere alla sua sostituzione;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il conte avv. Teofilo Galateri di Genola e Suniglia è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano, per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1961

Il Ministro: TAVIANI

(1596)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1961.

Riconoscimento ufficiale come gas tossico della sostanza denominata piombo tetrametile.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Viste le domande presentate dalla Esso Standard Italiana, con sede in Genova ed ufficio di rappresentanza in Roma, via San Nicolò da Tolentino n. 78, e dalla Mobil Oil Italiana S.p.A., con sede in Genova ed ufficio di rappresentanza in Roma, via Bissolati n. 57, rispettivamente in data 28 novembre 1960 e 7 dicembre 1960, con le quali viene richiesto che il piombo tetrametile sia riconosciuto come gas tossico, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 e successive modifiche;

Sentito il Ministero dell'industria e commercio;

Sentito il parere tecnico dell'Istituto superiore di sanità;

Visto l'art. 68 del predetto regolamento;

Decreta:

Art. 1.

La sostanza denominata piombo tetrametile è riconosciuta ufficialmente come gas tossico agli effetti delle disposizioni del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 e successive modifiche, in esecuzione dell'art. 58 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 2.

All'elenco dei gas tossici, contenuto nel prospetto di cui all'art. 2 del predetto regolamento, è aggiunta la seguente voce « piombo tetrametile ».

Art. 3.

A tutti gli effetti delle norme del predetto regolamento il piombo tetrametile è assimilato al piombo tetraetile già riconosciuto ufficialmente come gas tossico.

Art. 4.

La chiamata alla voce « Benzina contenente composti organo-metallici od altre sostanze tossiche » riportata nell'elenco di cui all'art. 2 del presente decreto è modificata come segue: « Non occorre autorizzazione per la benzina contenente per ogni mille centimetri cubici non più di otto decimi di centimetro cubico di piombo tetraetile o cinque virgola cinque decimi di centimetro cubico di piombo tetrametile, entrambi equivalenti a gr. 0,85 di piombo. In caso che vengano miscelate entrambe le due sostanze, il contenuto in piombo non dovrà superare il predetto limite massimo di gr. 0,85

per ogni mille centimetri cubici di benzina. La benzina trattata come sopra deve essere contenuta in recipienti originali recanti in modo evidente l'indicazione che la benzina stessa contiene piombo tetraetile o piombo tetrametile o loro miscela e deve essere usata solo come carburante per motori a scoppio; sui recipienti utilizzati devono essere indicate le istruzioni circa l'uso ».

Art. 5.

I prefetti sono incaricati della esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 marzo 1961

Il Ministro: GIARDINA

(1905)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia verde attorno alle mura venete, sita nell'ambito del comune di Bergamo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 8 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 2 marzo 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia verde attorno alle mura venete sita nell'ambito del comune di Bergamo.

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Bergamo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale della Città alta e dei suoi colli in declivio sistemati ad orti e giardini;

Decreta:

La zona, sita nel territorio del comune di Bergamo, così delimitata:

Dalla via Maironi da Ponte, al torrente Morla: la linea che parte dalla via Maironi da Ponte, costeggia sui lati sud ed est il mappale 500 (all. *A*, foglio 5 di Castagneta), segue per un breve tratto il lato sud del mappale 515 (stesso foglio di mappa e stessa sezione censuaria), attraversa in senso sud-nord i mappali 515, 432/*b*, 835, 445 e 632 (idem come sopra) indi piega in direzione nord-est seguendo il confine inferiore dei mappali 467 e 749 (idem come sopra) fino all'incontro con la sponda a monte del torrente Morla. *Dall'incontro con il torrente Morla fino al distacco dello stesso*: la linea che segue sempre il ciglio a monte del torrente Morla fino al fabbricato distinto con il mappale 279 (foglio 8, Sezione Castagneta). *Dal punto di distacco del torrente Morla fino al viale Vittorio Emanuele*: la linea, seguendo una direzione nord-sud, taglia un angolo del fabbricato distinto con il mappale 279 (foglio 8 - Sezione Castagneta) indi attraversa il mappale 280 (idem come sopra), costeggia il lembo ovest del mappale 853 (idem come sopra), taglia trasversalmente il fabbricato di cui al mappale 651 (idem come sopra), taglia i mappali 852, 691 e 690/*a* (idem come sopra), attraversa una stradina vicinale passando quindi a costeggiare per un tratto il lembo nord del mappale 1335 (foglio 3 - Sezione Bergamo città) in fregio alla stessa stradina. Indi prosegue lungo i mappali 1335 e 1334 parte (foglio 3 - Bergamo città), lembi est e sud, poi corre sul lato est del mappale 1324 (foglio 6 - Sezione Bergamo città) fino alla via Nocca. Indi prosegue, sempre sul ciglio nord della via Nocca, fino al viale Vittorio Emanuele e, in fregio a questo sul lato nord-est, fino alla porta di Sant'Agostino. *Dalla porta Sant'Agostino sul viale Vittorio Emanuele fino all'imboccatura della galleria Conca d'Oro*: la linea che segue, senza alcuna soluzione di continuità, il ciglio a monte del viale Vittorio Emanuele, fino al piazzale della stazione bassa della funicolare. Qui attraversa trasversalmente il piazzale stesso all'altezza del vicolo della Scaletta, proseguendo poi sul ciglio ovest del viale Vittorio Emanuele, fino all'imbocco della galleria Conca d'Oro. *Dall'imbocco della galleria della Conca d'Oro alla via Sant'Alessandro*: la linea, partendo dal ciglio a valle dell'imbocco della galleria piega verso ovest fino contro il fabbricato distinto con il mappale 1568 (foglio 8 - Sezione Bergamo città); da tale punto piega in direzione sud-est fino all'incontro con il mappale 2364 (idem come sopra) costeggiandone poi il lato nord fino all'arrivo sul vicolo San Carlo). La linea prosegue costeggiando il lato a monte del vicolo stesso fino allo sbocco sulla via Sant'Alessandro. *Dalla via Sant'Alessandro alla via Riva Villasanta*: la linea che segue sempre il ciglio a monte della via Sant'Alessandro, a partire dal vicolo San Carlo fino alla linea tratteggiata che individua la parete a monte della galleria Conca d'Oro. Indi piega seguendo la predetta linea tratteggio fino allo sbocco della galleria citata sul largo Adua, attraversa quindi il largo stesso trasversalmente andando a prendere il ciglio a monte della nuova strada Rosmini, ciglio che segue per l'intera lunghezza della strada fino alla rotonda di Santa Lucia. La linea prosegue seguendo la parete concava che delimita a monte la rotonda di Santa Lucia fino all'imbocco della via Riva Villasanta. *Dalla via Riva Villasanta alla via Fontanabrolo*: la linea segue, sul ciglio a monte, la via Riva Villasanta per tutta la sua lunghezza, indi prosegue lungo il sentiero che conduce alla cascina distinta al mappale 67 (foglio 10 - Sezione valle d'Astino) costeggiandone la parete sud-ovest e un breve tratto della parete nord-ovest, dipartendosene per prendere il ciglio a monte di un ramo di via Fontanabrolo, ciglio che segue fino ad altro ramo della via medesima, con la quale la linea si incontra in aderenza con il fabbricato distinto con il mappale 135 (foglio 10 - Sezione valle d'Astino). *Dalla via Fontanabrolo alla via Sudorno*: la linea, partendo dallo spigolo del fabbricato sopra citato mappale 135 taglia la via Fontanabrolo e prosegue in direzione nord-ovest fino allo spigolo del fabbricato mappale 113 (foglio 10 - Sezione valle d'Astino). Da qui in direzione nord nord-ovest la linea va a finire sulla via

Borgo Canale tagliando il fabbricato mappale 122 (allegato *A* - foglio 1 - Sezione Valle d'Astino); indi, proseguendo nella stessa direzione attraversa la via Borgo Canale e va a sboccare sulla via Sudorno tagliando una appendice del fabbricato mappale 201 (foglio 10 - Sezione valle d'Astino). *Dalla via Sudorno alla via Castagneta*: la linea, tagliata la via Sudorno all'altezza dello spigolo ovest del fabbricato del mappale 1087 (foglio 10 - Sezione valle d'Astino), attraversa in direzione nord, nord-est il mappale 726 (idem come sopra) la via San Vigilio, in corrispondenza dello sbocco della via Cavagnis e il mappale 611 (foglio 5 - Sezione Castagneta), lambendo la facciata ovest del fabbricato stesso numero di mappa. Indi attraversa la sede della funicolare di San Vigilio e il mappale 510/a uscendo sulla via Cavagnis che attraversa diagonalmente passando sul lembo inferiore dei mappali 616 e 759 (foglio 5 - Sezione Castagneta); indi piega seguendo il lato a monte del mappale 610 (idem come sopra), fino alla vecchia strada comunale di Castagneta che taglia dapprima costeggiandone poi il lato a valle lungo il mappale 493 (idem come sopra). Indi la linea attraversa di nuovo la vecchia strada di Castagneta in corrispondenza del primo tornante e prosegue lungo il lato nord dei mappali 736 e 492 (idem come sopra) andando a sboccare sull'attuale strada comunale di Castagneta. *Dalla via Castagneta alla strada comunale dell'Uletta*: la linea segue il ciglio a monte dell'attuale via Castagneta attraversandola poi all'altezza della strada detta del Roccolino. Qui passa a correre sul ciglio sud di detta strada per tutta la sua lunghezza seguitando poi lungo tutta la linea di demarcazione tra i mappali 68, 482, 483 (foglio 5 - Sezione Castagneta). Indi attraversa il fabbricato mappale 127 (idem come sopra), segue il lembo est dei mappali 483, 585, 102, 569 (idem come sopra), fino all'incontro con la strada comunale dell'Uletta. *Dalla strada comunale dell'Uletta alla via Maironi da Ponte*: la linea, attraversata la strada comunale dell'Uletta in corrispondenza del mappale 569 - limite est, segue senza soluzioni di continuità il ciglio sud della strada comunale della Uletta fino alla via Maironi da Ponte;

ha notevole interesse pubblico perchè offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale della Città alta e dei suoi colli in declivio sistemati ad orti e giardini, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Bergamo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 18 marzo 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bergamo

Verbale n. 1 - Adunanza del 2 marzo 1959

1) BERGAMO - *Ampliamento della fascia verde attorno alle mura.*

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Riafferma l'esigenza del rispetto integrale della Città alta incastonata nelle mura venete, le cui caratteristiche costruzioni e le celebri torri e cupole del centro medioevale della Civitas Bergomensis costituiscono espressiva ed autentica testimonianza delle caratteristiche storico-artistiche della vecchia città bergamasca, offrendo in pari tempo e nel complesso, un quadro naturale di singolare valore estetico, storico e tradizionale;

Rilevato, a tutela di tale quadro, la necessità dell'allargamento della fascia verde ai piedi delle mura venete della Città alta, al fine di creare una zona protettiva del quadro panoramico costituito e dalla Città alta e dai suoi colli in declivio sistemati ad orti e giardini,

Delibera

all'unanimità ed a conferma delle determinazioni in precedenza adottate a tale riguardo, ai sensi dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'ampliamento del vincolo sulla fascia verde ai piedi delle mura venete che circondano la Città alta come continui punti di vista dai quali si gode la visuale del quadro panoramico sopra descritto.

Il vincolo viene delimitato nel modo che segue:

Dalla via Maironi da Ponte, al torrente Morla: La linea che parte dalla via Maironi da Ponte, costeggia sui lati sud ed est il mappale 500 (all. *A* foglio 5 di Castagneta), segue per breve tratto il lato sud del mappale 515 (stesso foglio di mappa e stessa sezione censuaria), attraversa in senso sud-nord i mappali 515, 432/b, 835, 445 e 632 (idem come sopra) indi piega in direzione nord-est seguendo il confine inferiore dei mappali 467 e 749 (idem come sopra) fino all'incontro con la sponda a monte del torrente Morla.

Dall'incontro con il torrente Morla fino al distacco dello stesso: La linea che segue sempre il ciglio a monte del torrente Morla fino al fabbricato distinto con il mappale 279 (foglio 8 Sezione Castagneta).

Dal punto di distacco del torrente Morla fino al viale Vittorio Emanuele: La linea, seguendo una direzione nord-sud, taglia un angolo del fabbricato distinto con il mappale 279 (foglio 8 - Sezione Castagneta), indi attraversa il mappale 280 (id. come sopra), costeggia il lembo ovest del mappale 853 (id. come sopra), taglia trasversalmente il fabbricato di cui al mappale 651 (id. come sopra), taglia i mappali 852, 691 e 690/a (id. come sopra), attraverso una stradina vicinale passando quindi a costeggiare per un tratto il lembo nord del mappale 1335 (foglio 3 - Sezione Bergamo città) in fregio alla stessa stradina. Indi prosegue lungo i mappali 1335 e 1334 parte (foglio 3 - BG città), lembi est e sud, poi corre sul lato est del mappale 1324 (foglio 6 - Sezione Bergamo città) fino alla via Nocca. Indi prosegue, sempre sul ciglio nord della via Nocca, fino al viale Vittorio Emanuele e, in fregio a questo sul lato nord-est, fino alla porta di Sant'Agostino.

Dalla porta Sant'Agostino sul viale Vittorio Emanuele fino alla imboccatura della galleria Conca d'Oro: La linea che segue, senza alcuna soluzione di continuità, il ciglio a monte del viale Vittorio Emanuele, fino al piazzale della stazione bassa della funicolare. Qui attraversa trasversalmente il piazzale stesso all'altezza del vicolo della scaletta, proseguendo poi sul ciglio ovest del viale Vittorio Emanuele, fino all'imbocco della galeria Conca d'Oro.

Dall'imbocco della galeria della Conca d'Oro alla via Sant'Alessandro: La linea, partendo dal ciglio a valle dell'imbocco della galleria piega verso ovest fino contro il fabbricato distinto con il mappale 1568 (foglio 8 - Sezione Bergamo città); da tale punto piega in direzione sud-est fino all'incontro con il mappale 2364 (id. come sopra) costeggiandone poi il lato nord fino all'arrivo sul vicolo San Carlo. La linea prosegue costeggiando il lato a monte del vicolo stesso fino allo sbocco sulla via Alessandro.

Dalla via Alessandro alla via Riva Villasanta: La linea segue sempre il ciglio a monte della via Sant'Alessandro, a partire dal vicolo San Carlo fino alla linea tratteggiata che individua la parete a monte della galleria Conca d'Oro. Indi

piega seguendo la predetta linea tratteggio fino allo sbocco della galleria citata sul largo Adua, attraversa quindi il largo stesso trasversalmente andando a prendere il ciglio a monte della nuova strada Rosmini, ciglio che segue per l'intera lunghezza della strada fino alla Rotonda di Santa Lucia. La linea prosegue seguendo la parete concava che delimita a monte la Rotonda di Santa Lucia fino all'imbocco della via Riva Villasanta.

Dalla via Riva Villasanta alla via Fontanabrolo: la linea segue, sul ciglio a monte, la via Riva Villasanta, per tutta la sua lunghezza, indi prosegue lungo il sentiero che conduce alla cascina distinta al mappale 67 (foglio 10 - Sezione Valle d'Astino) costeggiando la parete sud-ovest e un breve tratto della parete nord-ovest, dipartendosene per prendere il ciglio a monte di un ramo di via Fontanabrolo, ciglio che segue fino ad altri rami della via medesima, con la quale la linea si incontra in aderenza con il fabbricato distinto con il mappale 135 (foglio 10 - Sezione Valle d'Astino).

Dalla via Fontanabrolo alla via Sudorno: la linea, partendo dallo spigolo del fabbricato sopra citato mappale 135 taglia la via Fontanabrolo e prosegue in direzione nord-ovest fino allo spigolo del fabbricato mappale 113 (foglio 10 - Sezione Valle d'Astino). Da qui in direzione nord, nord-ovest la linea va a finire sulla via Borgo Canale tagliando il fabbricato mappale 122 (allegato *A* - foglio I - Sezione Valle d'Astino); indi, proseguendo nella stessa direzione attraversa la via Borgo Canale e va a sboccare sulla via Sudorno tagliando un'appendice del fabbricato mappale 201 (foglio 10, Sezione Valle d'Astino).

Dalla via Sudorno alla via Castagneta: la linea, tagliata la via Sudorno all'altezza dello spigolo ovest del fabbricato del mappae 1087 (fogio 10 - Sezione Valle d'Astino), attraversa in direzione nord, nord-est il mappale 726 (id. come sopra) la via San Vigilio, in corrispondenza dello sbocco della via Cavagnis e il mappale 611 (foglio 5 - Sezione Castagneta), lambendo la facciata ovest del fabbricato stesso numero di mappa. Indi attraversa la sede della funicolare di San Vigilio e il mappale 510-a uscendo sulla via Cavagnis che attraversa diagonalmente passando sul lembo inferiore dei mappali 616 e 759 (foglio 5 - Sezione Castagneta); indi piega seguendo il lato a monte del mappale 610 (id. come sopra), fino alla vecchia strada comunale di Castagneta che taglia dapprima costeggiandone poi il lato a valle lungo il mappale 493 (id. come sopra).

Indi la linea attraversa di nuovo la vecchia strada di Castagneta in corrispondenza del primo tornante e prosegue lungo il lato nord dei mappali 736 e 492 (id. come sopra) andando a sboccare sull'attuale strada comunale di Castagneta.

Dalla via Castagneta alla strada comunale dell'Uletta: la linea segue il ciglio a monte dell'attuale via Castagneta attraversandola poi all'altezza della strada detta del Roccolino. Qui passa a correre sul ciglio sud di detta strada per tutta la sua lunghezza seguitando poi lungo tutta la linea di demarcazione tra i mappali 68, 482 e 483 (foglio 5 - Sezione Castagneta). Indi attraversa il fabbricato mappale 127 (id. come sopra), segue il lembo est dei mappali 483, 585, 102 e 569 (id. come sopra) fino all'incontro con la strada comunale dell'Uletta.

Dalla strada comunale dell'Uletta alla via Maironi da Ponte: la linea, attraversata la strada comunale dell'Uletta in corrispondenza del mappale 569, limite est; segue, senza soluzione di continuità il ciglio sud della strada comunale dell'Uletta fino alla via Maironi da Ponte.

A seguito della stesura della presente descrizione.

LA COMMISSIONE

Richiamandosi alle considerazioni svolte sull'argomento nella precedente seduta, conferma l'esigenza di chiedere, come in effetti

Chiede

al Superiore ministero l'allestimento di un piano paesistico della zona interessata al vincolo sopradeliberao, da redigersi dal comune di Bergamo, di concerto con la Soprintendenza ai monumenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 in relazione all'art. 23 e seguenti del regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvata con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

(*Omissis*).

(1866)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Messina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1959.

Con decreto interministeriale in data 23 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1961, registro n. 8 Interno, foglio n. 1, l'Amministrazione provinciale di Messina viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 30.900.000, per la copertura del maggior disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1893)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960.

Con decreto interministeriale in data 10 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1961, registro n. 8 Interno, foglio n. 9, l'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.279.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1894)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 10 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1961, registro n. 8 Interno, foglio n. 8, l'Amministrazione provinciale di Pesaro-Urbino viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 611.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1895)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1961, registro n. 7 Interno, foglio n. 384, l'Amministrazione provinciale di Napoli viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.550.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1896)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Rieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 7 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1961, registro n. 8 *Interno, foglio n.* 15, l'Amministrazione provinciale di Rieti viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 166.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1897)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 7 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1961, registro n. 7 Interno, foglio n. 399, l'Amministrazione provinciale di L'Aquila viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 529.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1898)

Autorizzazione al comune di Livorno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 20 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1961, registro n. 8 Interno, foglio n. 2, l'Amministrazione comunale di Livorno viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 70.000,000, per la copertura del maggior disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1899)

Autorizzazione al comune di Enna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 20 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1961, registro n. 7 Interno, foglio n. 397, l'Amministrazione comunale di Enna viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 346.620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1900)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione

Il dott. Erasmo Paganini, nato a Ferrara il 27 febbraio 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna il 6 febbraio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(1848)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno facente parte della pertinenza idraulica del canale Sottobattaglia, in comune di Battaglia Terme (Padova).

Con decreto 14 gennaio 1961, n. 2065, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno facente parte della pertinenza idraulica del canale Sottobattaglia, segnato nel catasto del comune di Battaglia Terme, al mappale 159 parte, di mq. 304, come indicato nella planimetria rilasciata il 17 febbraio 1956, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Padova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1793)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno estromesso dalla pertinenza idraulica del torrente Filici 1°, in comune di Reggio Calabria.

Con decreto 14 gennaio 1961, n. 2040, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno rimasto estromesso dalla pertinenza idraulica del torrente Filici 1°, in comune di Reggio Calabria, di mq. 320, ed indicato nella planimetria rilasciata il 24 marzo 1960, in scala 1:1000, dall'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1789)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo il torrente Chiavenna, in comune di Castell'Arquato (Piacenza).

Con decreto 14 gennaio 1961, n. 2060, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo il torrente Chiavenna, segnato nel catasto del comune di Castell'Arquato (Piacenza), di mq. 10, indicato nella planimetria rilasciata il 12 febbraio 1959, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Piacenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1791)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo del fiume Meschio, in comune di Vittorio Veneto (Treviso).

Con decreto 14 gennaio 1961, n. 2057, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del relitto dell'alveo del fiume Meschio, segnato nel catasto del comune di Vittorio Veneto (Treviso), alla Sez. H, foglio 3, mappale 673, di mq. 50, ed indicato nella planimetria rilasciata il 22 luglio 1955, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Treviso, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1792)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno già facente parte dell'alveo del fiume Montone, in comune di Rocca San Casciano (Forlì).

Con decreto 14 gennaio 1961, n. 2059, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno già facente parte dell'alveo del fiume Montone, segnato nel catasto del comune di Rocca San Casciano (Forlì), al foglio 24, mappali 132, 132 ½ e 62 ½, di mq. 1150, ed indicato nella planimetria rilasciata, in scala 1:1000, dall'Ufficio tecnico erariale di Forlì, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1790)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare in donazione un contributo in danaro e ad acquistare con detta somma un'area edificatoria, sita in Accettura (Matera).

Con decreto ministeriale n. 300.8.61089, in data 16 marzo 1961, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata:

1) ad accettare dall'Amministrazione comunale di Accettura (Matera) la donazione di un contributo di L. 190.000;

2) ad acquistare con detta somma dal Demanio dello Stato, un'area edificatoria della superficie di mq. 991, sita in località Calvario del comune di Accettura, indicata nel catasto comunale alla partita 3724, foglio n. 21, particella n. 282 (parte) e 230 (parte), del periziato valore di L. 190.000, da utilizzarsi per la costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(1858)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Atessa

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1960, numero 26625/7542, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Fantini Nicola, nato in Atessa il 16 febbraio 1911 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « CenturelleMontesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese mq. 3640, riportate in catasto alle particelle numeri 13 1/8 e 48-*m* del foglio di mappa n. 6 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 5 e 11-*a*.

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1960, numero 26628/7539, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Suriani Carmine, nato in Atessa il 27 maggio 1891, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese mq. 1760, riportate in catasto alle particelle numeri 129 parte e 111-*a v* del foglio di mappa n. 21 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 591 e 592.

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1960, numero 26629/7538, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Suriani Anfonso, nato in Atessa il 15 aprile 1878, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese mq. 1925, riportate in catasto alle particelle numeri 123 parte e 111-*a t* del foglio di mappa n. 21 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 587 e 588.

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1960, numero 26643/7524, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Rucci Filippo, nato in Atessa il 9 marzo 1923 e Rucci Almerinda, nata in Atessa l'11 giugno 1943, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese mq. 3770, riportate in castato alle particelle numeri 344 parte, 81 parte, 82 parte, 344 parte del foglio di mappa numero 32 ed alla particella n. 163 *a c* del foglio di mappa n. 18 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 438, 439, 440 e 441.

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1960, numero 26630/7537, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Suriani Maria, nata in Atessa il 24 febbraio 1909, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese mq. 630, riportate in catasto alle particelle numeri 147 parte e 111-*b d* del foglio di mappa n. 21 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 601 e 602.

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1960, numero 26642/7525, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Menna Antonio, nato in Atessa il 4 agosto 1902 e Menna Maria-Nicola, nata in Atessa il 20 marzo 1904, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese mq. 1650, riportate in catasto alle particelle numeri 34-*b* e 33-*b* del foglio di mappa n. 61 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 909-*b* e 910-*b*.

(1754)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 72

Corso dei cambi del 27 marzo 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA .	621,33	622,75	622,90	622,70	622,10	622,40	623 —	622,20	622,30	622,50
$ Can. .	627,12	628,75	629 —	629,20	626,25	628,32	629,30	628,30	628,35	628,50
Fr. Sv. .	143,72	144,05	144,09	144,11	144,05	143,90	144,09	144 —	143,94	144,05
Kr. D. .	90 —	90,03	90,18	90,14	90,10	89,02	90,18	90,10	90,06	90,10
Kr. N. .	87 —	87 —	87,15	87,15	87 —	86,97	87,175	87,10	87,03	87,05
Kr. Sv. .	120,19	120,55	120,50	120,775	120,30	120,49	120,60	120,50	120,55	120,60
Fol.	173 —	173,18	173,30	173,25	173,05	173,15	173,31	173,10	173,13	173,15
Fr. B.	12,45	12,485	12,4875	12,48375	12,47	12,47	12,48625	12,50	12,47	12,48
Fr. Fr. (N.F.) .	126,82	127 —	127,10	127,10	126,95	126,94	127,13	127 —	126,95	127 —
Lst.	1738,60	1742,25	1742,75	1742,25	1743,75	1740,37	1742,90	1740,60	1740,75	1741,90
Dm. occ. .	156,50	156,85	156,90	156,905	157 —	156,72	156,91	156,70	156,74	156,80
Scell. Austr. .	23,85	23,88	23,90	23,905	23,85	23,87	23,915	23,90	23,88	23,88
Escudo Port. . . .	21,75	21,78	21,80	21,80	21,75	21,76	21,73	21,80	21,80	21,75

Media dei titoli del 27 marzo 1961

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906 . . .	81,225
Id. 3,50 % 1902 .	79,25
Id. 5 % 1935 .	108,375
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,725
Id. 5 % 1936 .	102,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,575
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962) .	101,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963) .	102,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1964) . .	102,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1965) . .	102,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1966) . .	102,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968) .	102,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1969) . .	102,475
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966) .	102,30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 marzo 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA . .	622,85
1 Dollaro canadese . .	629,25
1 Franco svizzero . . .	144,10
1 Corona danese	90,16
1 Corona norvegese	87,162
1 Corona svedese	120,587
1 Fiorino olandese	173,28
1 Franco belga	12,485
1 Franco nuovo (N.F.)	127,115
1 Lira sterlina	1742,575
1 Marco germanico	156,907
1 Scellino austriaco	23,91
1 Escudo Port.	21,765

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a venticinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti del Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili dello Stato.

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a venticinque posti di vice segretario in prova nella carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venticinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere fornito di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di maturità classica o scientifica;

2) diploma di ragioniere o perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisica matematica) ed i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde dal possesso del prescritto titolo di studio nei confronti degli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione statale, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata e siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) avere compiuto l'età di diciotto anni e non superato quella di ventisei anni, ovvero di ventotto anni, se provvisto di diploma di laurea.

I suddetti limiti massimi di età sono elevati:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 78, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) ad anni quaranta;

a) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 settembre 1956, n. 1404;

6) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

Tutte le elevazioni di cui ai numeri e lettere precedenti si cumulano fra loro purchè complessivamente non si superino i quarant'anni di età:

7) a quarantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nel territorio delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia ed al 31 marzo 1950 per la Somalia), dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella A allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro da sei ad

undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, oppure nelle voci da quattro a dieci della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nella Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadini italiani. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto buona condotta;

F) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allegato I), dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma o agli Uffici provinciali del tesoro, oppure, per i candidati che non si trovino in Italia, alle autorità competenti.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 26° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'esatto domicilio ed il preciso recapito; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma;

i) di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza;

l) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause della eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) od agli Uffici provinciali del tesoro o alle altre autorità di cui all'art. 4, dopo il termine indicato nell'articolo stesso, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quelli sopra indicati.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o dagli Uffici provinciali del tesoro o dalle autorità di cui all'art. 4.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, via XX Settembre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè per comprovare lo eventuale diritto all'aumento del limite di età previsto dall'art. 2, gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati alla Direzione generale del tesoro o ad altre Amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia notarile autenticata, su carta da bollo da lire 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del dipolma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I diplomi originali od i certificati di studio rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzati dai competenti provveditori agli studi ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante, e contenere ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Nei certificati di cui sopra, dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziario;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 8.

I candidati impiegati statali di ruolo anche se in prova o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione da bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1915-18, presenteranno la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100, mentre gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui allo art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera d), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio, dimostreranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da lire 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera q) rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nello ultimo triennio;

t) gli ex dipendenti degli enti soppressi indicati nell'articolo 2, numero 5 lettera b), dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego;

u) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da

essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare;

z) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche nelle altre sedi che saranno indicate.

I candidati avranno comunicazione, nel termine prescritto, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute. La prova orale avrà luogo a Roma, presso il Ministero del tesoro, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Amministrazione stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esami i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento;

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, il bollo è di lire 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di lire 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto, o carta d'identità.

Art. 11.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale e verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto (allegato 2).

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Con successivi decreti ministeriali sarà nominata la Commissione esaminatrice e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso indetto col presente decreto, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale relativo al coefficiente 202 della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto Ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente, della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso, i quali provengono da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1961

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1961
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 86

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al

Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Via XX Settembre. — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (prov. di . . . .)
il (1) . . . . e residente in . . . .
(prov. di . . . .) Via . . . . n. . .,
chiede di essere ammesso al concorso a venticinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) ., di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del diploma di ., conseguito presso . . . in data . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di (4) . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

li

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del signor (5) . . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

munito di diploma di laurea (in aggiunta al diploma di maturità classica o scientifica o di ragioniere o perito commerciale);

coniugato senza o pure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico;

profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato Italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

dipendente enti soppressi ai sensi della legge 4 settembre 1956, n. 1404; colpito da leggi razziali;

assistente ordinario o straordinario di Università o di Istituti superiori;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali;

sottufficiale delle Forze armate, cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile .

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

Parte prima:

1) nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

2) aritmetica, algebra fino alle equazioni di primo grado.

Parte seconda:

1) istituzioni di diritto civile e commerciale;

2) nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Parte terza:

1) principi di economia politica;

2) principi di scienza delle finanze.

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1) nozioni generali di procedura civile;

2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro;

3) attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

4) nozioni di statistica metodologica.

Roma, addì 14 febbraio 1961

Il Ministro: TAVIANI

(1856)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso per l'ammissione all'Accademia della guardia di finanza

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti addì 3 giugno 1960, registro n. 18 Finanze, foglio n. 325, con il quale è stato indetto per l'anno accademico 1960-61, un concorso per esami per l'ammissione di sessantasei allievi all'Accademia della guardia di finanza;

Visto il decreto interministeriale 13 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti addì 14 dicembre 1960, registro n. 87 Finanze, foglio n. 91, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice incaricata di procedere agli esami del concorso;

Visti gli atti delle sottocommissioni previste dall'art. 11, lettere *a*), *b*) e *c*) del suddetto decreto ministeriale 11 maggio 1960;

Visti i risultati degli esami dei concorrenti provenienti dai giovani diplomati e la relativa graduatoria formata dalla sottocommissione per la valutazione delle prove di esame;

Accertata l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 11 del ridetto decreto ministeriale 11 maggio 1960 e riconosciuta la regolarità procedurale degli esami;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1960, che approva la graduatoria di merito formata dalla sottocommissione per la valutazione delle prove di esame per l'ammissione di ventidue sottufficiali in servizio permanente o in rafferma nel Corpo dell'Academia della guardia di finanza;

Visto l'art. 1, n. 2, lettera *b*), ultimo capoverso, del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati, provenienti dai giovani diplomati, al concorso suindicato:

1. Bortone Renato . . . . punti 13,40
2. Tambascia Alfredo . . . . » 13,40
3. Berrettini Mario . . . . » 13,00
4. Perugini Agostino . . . . » 12,80
5. Ravola Francesco . . . . » 12,80
6. Serpico Armando . . . . » 12,80
7. Mensi Vittorio . . . . » 12,80
8. Messa Silvio . . . . » 12,60
9. Prato Maurizio . . . . » 12,56
10. Giovanardi Giulio . . . . » 12,40
11. Colozza Italo . . . . » 12,40
12. Bova Gianfranco . . . . » 12,20
13. Basile Emanuele . . . . » 12,20
14. Zanon Claudio . . . . » 12,20
15. Letterese Vincenzo . . . . » 12,20
16. Favaro Sergio . . . . » 12,20
17. Breviglieri Franco . . . . » 12,16
18. Delli Carri Domenico . . . . . . » 12,16
19. Cozzani Aurelio . . . . . . » 12,16
20. Borroni Cesare . . . . . . » 12,00
21. Caserta Luigi Umberto . . . . . . » 12,00
22. Andretta Biagio . . . . . . » 12,00
23. Musolino Antonio . . . . . . » 12,00
24. Iannelli Mario . . . . » 11,96
25. Aniello Mario . . . . » 11,80

26. De Matteis Antonio . . . . punti 11,80
27. Paliani Romano . . . . » 11,80
28. Fiore Francesco . . . . » 11,80
29. Biffi Walter . . . . » 11,80
30. Andreis Giovanni . . . . » 11,76
31. Fossati Aldo . . . . » 11,76
32. Attardi Franco . . . . . . » 11,60
33. Mortara Giandomenico . . . . . . » 11,60
34. Santarelli Rolando . . . . » 11,60
35. De Marco Vittorio . . . . » 11,60
36. Reggio Lazzaro . . . . » 11,56
37. Fiore Giorgio . . . . . . » 11,56
38. Fronzoni Maurizio . . » 11,56
39. De Persiis Danilo . . . » 11,40
40. Del Gaudio Luigi . . . » 11,40
41. Giannella Pietro . . . . » 11,40
42. Demarin Silvano . . . . . » 11,40
43. De Marchi Ennio . . » 11,40
44. Battain Roberto . . . » 11,40
45. Cuccuru Salvatorico » 11,40
46. Pappa Italo » 11,40
47. Campo Armando . . » 11,36
48. Boni Ilfio . » 11,36
49. Trifone Antonino . . » 11,36
50. Landi Marcello . . » 11,20
51. Tornambè Giuseppe . » 11,20
52. Di Dio Francesco . . » 11,20
53. Stefanini Sandro » 11,20
54. Mascitelli Levino . » 11,20
55. Castricone Fabrizio . » 11,20
56. Vigna Giuseppe . . » 11,20
57. Carta Giovanni » 11,20
58. Guglielmi Sabino » 11,20

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Bortone Renato
2. Tambascia Alfredo
3. Berrettini Mario
4. Perugini Agostino
5. Rayola Francesco
6. Serpico Armando
7. Mensi Vittorio
8. Messa Silvio
9. Prato Maurizio
10. Giovanardi Giulio
11. Colozza Italo
12. Bova Gianfranco
13. Basile Emanuele
14. Zanon Claudio
15. Letterese Vincenzo
16. Favaro Sergio
17. Breviglieri Franco
18. Delli Carri Domenico
19. Cozzani Aurelio
20. Borroni Cesare
21. Caserta Luigi Umberto
22. Andretta Biagio
23. Musolino Antonio
24. Ianelli Mario
25. Aniello Mario
26. De Matteis Antonio
27. Paliani Romano
28. Fiore Francesco
29. Biffi Walter
30. Andreis Giovanni
31. Fossati Aldo
32. Attardi Franco
33. Mortara Giandomenico
34. Santarelli Rolando
35. De Marco Vittorio
36. Reggio Lazzaro
37. Fiore Giorgio
38. Fronzoni Maurizio
39. De Persiis Danilo
40. Del Gaudio Luigi
41. Giannella Pietro
42. Demarin Silvano
43. De Marchi Enio
44. Battain Roberto

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Cuccuru Salvatorico
2. Pappa Italo
3. Campo Armando
4. Boni Ilfio
5. Trifone Antonino
6. Landi Marcello
7. Tornambè Giuseppe
8. Di Dio Francesco
9. Stefanini Sandro
10. Mascitelli Levino
11. Castricone Fabrizio
12. Vigna Giuseppe
13. Carta Giovanni
14. Guglielmi Sabino

Art. 4.

Oltre ai candidati dichiarati vincitori del concorso, sono ammessi al corso allievi dell'Accademia della guardia di finanza per effetto dell'art. 1, n. 2, lettera b), ultimo capoverso, del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, i seguenti quattordici candidati:

1. Cuccuru Salvatorico
2. Pappa Italo
3. Campo Armando
4. Boni Ilfio
5. Trifone Antonino
6. Landi Marcello
7. Tornambè Giuseppe
8. Di Dio Francesco
9. Stefanini Sandro
10. Mascitelli Levino
11. Castricone Fabrizio
12. Vigna Giuseppe
13. Carta Giovanni
14. Guglielmi Sabino

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1961
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 127. — BENNATI

(1844)

Diario delle prove scritte degli esami per il conseguimento dell'idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1960, n. 409608, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1961, registro n. 5 Finanze, foglio n. 344, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 6 febbraio 1961, con il quale è stata indetta una sessione di esami per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette;
Visto il decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Articolo unico.

Le prove scritte degli esami per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette, citati nelle premesse, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 dei giorni 17 e 18 maggio 1961.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1961
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 087. — BENNATI

(1911)

Diario delle prove scritte degli esami per il conseguimento della idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1961, n. 410315, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1961, registro n. 5 Finanze, foglio n. 345, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 6 febbraio 1961, con il quale è stata indetta una sessione di esami per il conseguimento della idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette;
Visto il decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Articolo unico.

Le prove scritte degli esami per il conseguimento della idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette, citati nelle premesse, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 dei giorni 19 e 20 maggio 1961.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1961
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 088. — BENNATI

(1912)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dieci posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi, bandito con decreto ministeriale 21 settembre 1960.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 21 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 27, con il quale è stato indetto un concorso per esami a dieci posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva), dei Servizi antincendi;

Visto il regolamento per il personale dei ruoli statali dei Servizi antincendi, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 702;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Ritenuto che occorre fissare i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte del predetto concorso;

Decreta:

Articolo unico.

Le prove scritte del concorso per esami a dieci posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi, indetto con decreto ministeriale 21 settembre 1960, avranno luogo in Roma, presso le Scuole centrali antincendi (Capannelle) nei giorni 18, 19, 20 e 21 aprile 1961, con inizio alle ore 8.

Il direttore generale dei Servizi antincendi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 marzo 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(1910)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile della carriera esecutiva presso il Ministero di grazia e giustizia spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste. (Circolare 15 marzo 1961).

Sono disponibili presso il Ministero di grazia e giustizia nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi notarili, n. 3 (tre) posti di aiutante di 2ª classe spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel 2° comma dell'art. 352 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda, su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande presentate dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti), da quello fissato per la presentazione delle domande.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al 1° comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di aiutante 2ª classe, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) dei quali sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

(1857)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per titoli ed esami per il conferimento di venti borse di studio per il perfezionamento in discipline fitopatologiche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si comunica che nel supplemento n. 3-*bis* al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, parte II - personale, dell'11 marzo 1961, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1961, registro n. 2, foglio n. 170, col quale sono stati nominati i vincitori del concorso per titoli ed esami, per il conferimento di 20 borse di studio in discipline fitopatologiche, indetto con il decreto ministeriale 7 giugno 1960.

(1869)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.